

# NOTIZIARIO

n.

**25**

**2023**

## IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11

Riepilogo delle regole di funzionamento del sistema di versamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture

\*\*\*

## I PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 2023

Esame delle fattispecie più ricorrenti, anche in merito agli omaggi di servizi, come per esempio l'organizzazione di una cena di Natale

\*\*\*

## IL NUOVO LAVORO SPORTIVO – 1° LUGLIO 2023

Riassunto delle novità e degli adempimenti connessi alla nuova disciplina

**NOTIZIE FLASH****IMPOSTA DI SUCCESSIONE: COME RATEIZZARLA**

Come noto, l'imposta di successione viene liquidata dall'ufficio delle Entrate competente per il territorio, in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione, tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.

Il pagamento dell'imposta di successione **deve essere** effettuato entro 60 giorni **dalla** notifica dell'avviso di liquidazione. Scaduto tale termine, si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

È possibile pagare **l'imposta di successione anche** a rate con queste modalità:

- ◆ almeno il 20% dell'importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione,
- ◆ **la parte restante, è versata in 8 rate trimestrali** (12 rate, per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale.

Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre, inoltre, la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. In caso di "lieve inadempimento", e cioè in caso di:

- ◆ insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
- ◆ **tardivo versamento** della somma pari al 20%, **non superiore a 7 giorni**,

non è prevista la decadenza **dal piano di rateizzazione**.

\*\*\*

**RIDUZIONE IRES SU CANONI PER IMMOBILI DI ENTI ASSISTENZIALI E BENEFICI: QUANDO SPETTA?**

Con Risposta n. 464 del 21 novembre, le Entrate chiariscono quando spetta la riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficenza (art. 6 DPR 29 settembre 1973, n. 601).

Nel caso di specie, l'ente di assistenza e beneficenza, il cui scopo è sostenere gli orfani del personale di un Ministero, anche attraverso i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, senza alcuna attività d'impresa, può fruire della riduzione a metà dell'aliquota IRES.

Il documento ribadisce che il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente, in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di natura meritevole delle attività svolte.

Viene precisato, inoltre, che *“al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso, che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato. L'ipotesi di mero godimento ricorre quando gli immobili (...) sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali”*.

Tale precisazione consente di **estendere l'agevolazione ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare** anche **ad altri enti** di cui all'articolo 6 DPR n. 601 1973, **diversi da quelli religiosi**, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenta il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito.

---

## IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11

Il 30.11.2023 scade il **termine di versamento** dell'**imposta di bollo** relativa alle **fatture elettroniche** emesse e ricevute dall'Agenzia delle Entrate nel **terzo trimestre 2023**.


Entro lo **stesso termine** del 30.11.2023 scade il **versamento**, se non è stato già effettuato, dell'imposta di bollo relativa ai **primi due trimestri del 2023**, che poteva essere **prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro**.

Nella scheda, un breve riepilogo delle regole di funzionamento del sistema di versamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ENTRO IL 30.11							
<b>PREMESSA</b>	<p>Come noto, l'applicazione dell'<b>imposta di bollo alle fatture</b> si basa sui seguenti criteri:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>principio generale</b></td> <td>di "<b>alternatività</b>" rispetto all'Iva</td> </tr> <tr> <td><b>esenzioni</b></td> <td>sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate</td> </tr> <tr> <td><b>importo</b></td> <td>la <b>quota non rilevante ai fini IVA</b> deve essere <b>superiore ad euro 77,47</b> (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva)</td> </tr> </table>	<b>principio generale</b>	di " <b>alternatività</b> " rispetto all'Iva	<b>esenzioni</b>	sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate	<b>importo</b>	la <b>quota non rilevante ai fini IVA</b> deve essere <b>superiore ad euro 77,47</b> (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva)
	<b>principio generale</b>	di " <b>alternatività</b> " rispetto all'Iva					
<b>esenzioni</b>	sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate						
<b>importo</b>	la <b>quota non rilevante ai fini IVA</b> deve essere <b>superiore ad euro 77,47</b> (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva)						
	<p>Per l'assolvimento dell'imposta di bollo nel caso di fattura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>elettronica</b><sup>1</sup>: il calcolo è agevolato dalla compilazione dell'<b>apposita funzione</b> nell'ambito della <b>fattura elettronica</b>;</li> <li>◆ <b>cartacea</b> (ad esempio per gli <b>operatori sanitari</b>, relativamente alle fatture da comunicare col sistema Tessera Sanitaria): l'imposta di bollo può essere assolta: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ con apposizione della <b>marca telematica</b> (in caso di invio tramite e-mail si ritiene possibile indicare l'assolvimento sulla copia dell'emittente, indicando il numero univoco attribuito al contrassegno);</li> <li>✓ in <b>forma "virtuale"</b><sup>2</sup>.</li> </ul> </li> </ul>						
<b>INTEGRAZIONE DEL BOLLO SULLE</b>	L'Agenzia delle Entrate elabora per <b>ogni trimestre</b> solare le <b>fatture elettroniche trasmesse</b> al Sistema di Interscambio ( <b>Sdi</b> ) che non siano state scartate, per						

<sup>1</sup> occorre osservare le modalità dell'art. 6 del D.M. 17.06.2014.

<sup>2</sup> ex art. 15 del D.P.R. 642/72, sconsigliata in quanto richiede l'autorizzazione dell'Agenzia ed obbliga alla presentazione della relativa dichiarazione, con versamenti a saldo e in acconto.

<p><b>FATTURE ELETTRONICHE</b></p>	<p>determinare se su tali fatture è stato <b>indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo</b>.</p> <p>Se nei documenti elettronici, emessi per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, è valorizzato a <b>"SI"</b> nel campo <b>"Bollo virtuale"</b> del tracciato della fattura elettronica ordinaria, questi verranno <b>considerati</b> per il <b>calcolo dell'imposta di bollo</b> da pagare.</p> <p>Se sono state <b>emesse fatture elettroniche</b> che configurano i presupposti per  l'assoggettamento a bollo, ma <b>non contengono la relativa indicazione</b>, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse (<b>cedente/prestatore</b> o, nel caso di <b>autofatture</b> per regolarizzazione di operazioni, il <b>cessionario/committente</b>).</p> <p>L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di <b>due elenchi</b> contenenti gli <b>estremi delle fatture elettroniche emesse</b> nel trimestre solare di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ A (non modificabile)</li> <li>◆ B (modificabile)</li> </ul>
<p><b>ELENCO A NON MODIFICABILE</b></p>	<p>L'<b>elenco A</b> contiene gli <b>elementi identificativi</b> delle <b>fatture elettroniche ordinarie e semplificate</b>, emesse verso i <b>privati</b> (soggetti IVA e consumatori finali) e verso le <b>Pubbliche amministrazioni</b>, nelle quali il cedente/prestatore <b>ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo</b>.</p> <p>Tale indicazione viene rilevata dalla <b>valorizzazione a "SI"</b> del campo <b>"Bollo virtuale"</b> (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata), all'interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.</p> <p>Nell'elenco vengono <b>esposti</b> anche gli <b>elementi identificativi</b> dei documenti elettronici emessi, utilizzando il <b>tracciato</b> della <b>fattura elettronica</b> ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, sempre se nei predetti documenti è valorizzato a <b>"SI"</b> il campo <b>"Bollo virtuale"</b>.</p>

<p><b>ELENCO B MODIFICABILE</b></p>	<p>L'<b>elenco B</b> contiene gli <b>elementi identificativi</b> delle <b>fatture elettroniche ordinarie e semplificate</b>, emesse verso i <b>privati</b> (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le <b>Pubbliche amministrazioni</b>, nelle quali il cedente/prestatore <b>non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo</b>, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.</p>				
<p><b>TERMINE PER INTEGRAZIONE E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</b></p>	<p>Entro il <b>giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento</b> (al 20 settembre per le fatture emesse nel 2° trimestre), l'Agenzia <b>comunica l'ammontare dell'imposta dovuta</b>, sulla scorta dei dati contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nell'Elenco A,</li> <li>◆ nell'Elenco B, eventualmente modificato entro detto termine.</li> </ul> <p>Inoltre,<sup>3</sup> per i <b>primi 2 trimestri solari di ogni anno</b>, l'<b>obbligo di versamento</b> decorre solo dal <b>trimestre</b> in cui si <b>supera</b> una certa <b>soglia d'imposta</b> cumulata fin <b>dall'inizio dell'anno</b>.</p> <p>Tale limite è stato da ultimo modificato<sup>4</sup>, infatti è stata aumentata la <b>citata soglia da euro 250 ad euro 5.000</b> a decorrere dalle fatture elettroniche <b>emesse dal 01.01.2023</b>.</p> <p>Il <b>pagamento</b> dell'imposta di bollo potrà, dunque, essere <b>effettuato</b>:</p> <table border="1" data-bbox="424 1238 1431 1691"> <tr> <td data-bbox="424 1238 619 1473"> <p><b>per il 1° trimestre</b></p> </td> <td data-bbox="627 1238 1431 1473"> <p>nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (non più a euro 250)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1473 619 1691"> <p><b>per il 1° e 2° trimestre</b></p> </td> <td data-bbox="627 1473 1431 1691"> <p>nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa <b>al 3° trimestre</b> solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore <b>complessivamente a euro 5.000</b> (non più a euro 250)</p> </td> </tr> </table>	<p><b>per il 1° trimestre</b></p>	<p>nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (non più a euro 250)</p>	<p><b>per il 1° e 2° trimestre</b></p>	<p>nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa <b>al 3° trimestre</b> solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore <b>complessivamente a euro 5.000</b> (non più a euro 250)</p>
<p><b>per il 1° trimestre</b></p>	<p>nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (non più a euro 250)</p>				
<p><b>per il 1° e 2° trimestre</b></p>	<p>nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa <b>al 3° trimestre</b> solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore <b>complessivamente a euro 5.000</b> (non più a euro 250)</p>				

<sup>3</sup> L'art. 17 del D.L. 124/2019 (come modificato dal D.L. 23/2020).

<sup>4</sup> dall'art. 3 del c.d. "Decreto Semplificazioni fiscali" D.L. 73/2022.

In sostanza **entro il 30.11.2023** sarà dovuto il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel:

- ◆ **3° trimestre del 2023;**
- ◆ e **nel 1° e 2° trimestre 2023**, ma il cui ammontare **non superi l'importo di 5.000 euro**. I contribuenti potevano, infatti, decidere di **rinvviare il pagamento** alla **scadenza** relativa al **trimestre successivo**, rispetto a quella ordinaria del 31.05.2023 e 30.09.2023<sup>5</sup>.

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - CALENDARIO DAL 2023		
<b>1° TRIMESTRE 2023</b>	> € 5.000	31.05.2023
	≤ € 5.000	si cumula al trimestre successivo
<b>1° TRIMESTRE 2023 + 2° TRIMESTRE 2023</b>	> € 5.000	30.09.2023
	≤ € 5.000	30.11.2023 (termine del 3° trim.)
<b>3° TRIMESTRE 2023</b>		30.11.2023
<b>4° TRIMESTRE 2023</b>		28.02.2024

Circa i **termini** per **confermare/modificare** l'**elenco A e B** indicato nel precedente paragrafo, le **scadenze per il 2023** sono confermate e **non presentano variazioni rispetto al 2022**.

CALENDARIO COMUNICAZIONI DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA			
Scadenza	Comunicazione dell'integrazione	Variazione da parte del contribuente	Comunicazione del bollo dovuto
1° TRIMESTRE 2023	15.04.2023	15.04.2023	15.05.2023
2° TRIMESTRE 2023	15.07.2023	10.09.2023	20.09.2023
3° TRIMESTRE 2023	15.10.2023	31.10.2023	15.11.2023
4° TRIMESTRE 2023	15.01.2024	31.01.2024	15.02.2024

<sup>5</sup> art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2014.

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Non presentano novità le modalità di pagamento, che avvengono semplicemente **indicando**, sull'apposita **funzionalità web** del portale "Fatture e corrispettivi", l'Iban corrispondente al **conto corrente intestato al contribuente**, sul quale viene, così, **addebitato l'importo** dell'imposta di bollo dovuta.

**Imposta di bollo calcolata dal 01/01/2021 al 31/03/2021**

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite **modello F24**, da presentarsi in modalità telematica. I **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
<b>2521</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - <b>primo trimestre</b>
<b>2522</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - <b>secondo trimestre</b>
<b>2523</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - <b>terzo trimestre</b>
<b>2524</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - <b>quarto trimestre</b>
<b>2525</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - <b>sanzioni</b>
<b>2526</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - <b>interessi</b>



La funzionalità web dedicata al pagamento dell'imposta di bollo, consente la **consultazione dei versamenti eseguiti** per i trimestri e delle rispettive ricevute di elaborazione.

Pagamento imposta di bollo

**Ricerca**

Partita IVA:

Anno:

Trimestre:

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 5.000 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre), allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €. Il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/07/2023 - 30/09/2023

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fatture elenco A	N. fatture elenco B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
		2023	4	0	4	8,00		Pagamento avvenuto	

Codice fiscale	Anno	Codice tributo	Data versamento	Importo versato €	Modalità
	2023	2523	08/11/2023	8,00	Addebito

**SANZIONI E RAVVEDIMENTO**

Il **versamento:**

- ◆ **tardivo,**
- ◆ **omesso,**
- ◆ **insufficiente,**

dell'imposta di bollo viene **sanzionato** in misura **pari al 30% dell'imposta evasa**<sup>6</sup>.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate **comunica** al contribuente – con modalità telematiche – l'ammontare dell'imposta e della **sanzione**, oltre agli **interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Nello specifico, in caso di **omesso o carente versamento dell'imposta di bollo** rispetto all'importo dovuto o tardivo con riguardo alla scadenza, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l'importo dovuto per:

**l'imposta di bollo**

<sup>6</sup> prevista dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs 471/1997.

la **sanzione** pari al **30%**, **ridotta a 1/3** in caso di versamento in **acquiescenza**<sup>7</sup>

gli **interessi**

Il contribuente che riceve la comunicazione della liquidazione dell'imposta di bollo, può presentare **chiarimenti entro 30 giorni**: successivamente l'Amministrazione **comunica in modo definitivo** quali siano gli **importi dovuti**, e il contribuente è tenuto a **pagare entro i 30 giorni successivi**.



Laddove il **contribuente non provveda al pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute **entro 30 giorni** dal ricevimento della **comunicazione** delle somme dovute/rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti, l'Amministrazione finanziaria procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata**, così come della **sanzione** e degli **interessi**.

Il contribuente può, comunque, ricorrere allo strumento del **ravvedimento operoso**<sup>8</sup> e, dunque, in caso di **definizione entro 30 giorni** dalla comunicazione, la **sanzione** viene:

- ◆ **ridotta del 30%**, se il **versamento** è **eseguito oltre 90 giorni** dalla **scadenza** del termine per l'adempimento;
- ◆ **ridotta al 15%**, se il **versamento** è **eseguito entro 90 giorni** dalla **scadenza** del termine per l'adempimento;
- ◆ **ridotta a 1/15** per **ciascun giorno di ritardo**, se il **versamento** è **eseguito entro 15 giorni** dalla **scadenza** del termine per l'adempimento.

<sup>7</sup> accettando la pretesa, senza invece resistere in giudizio.


<sup>8</sup> art. 13 del D.lgs. 472/1997.

### I PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 2023

Con l'arrivo delle festività natalizie è tempo di riepilogare il **trattamento fiscale**, sotto il profilo delle **imposte dirette e indirette**, relativamente agli **omaggi distribuiti ai clienti** da parte di imprese e professionisti.

Per applicare correttamente le regole, è necessario **individuare**, oltre il **soggetto che pone in essere l'operazione**, anche la **natura dei beni omaggiati**, oggetto o meno dell'attività esercitata, il loro **valore complessivo** e la **natura del soggetto beneficiario**.

Di seguito, si esaminano le fattispecie più ricorrenti, anche in merito agli **omaggi di servizi**, come per esempio **l'organizzazione di una cena di Natale**.

PROFILI FISCALI DEGLI OMAGGI NATALIZI 2023	
<p><b>OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA ASPETTI IVA</b></p>	<p>Le <b>cessioni di beni "senza corrispettivo" (o gratuite)</b> sono equiparate alle cessioni di beni "in senso stretto"<sup>9</sup> e, come tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>imponibili ai fini IVA;</b></li> <li>◆ <b>con conseguente diritto alla detrazione</b> senza limitazioni (salvo specifici regimi soggettivi<sup>10</sup>).</li> </ul> <p>            Come chiarito da una <a href="#">circolare ministeriale</a>, gli <b>acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente</b>, la cui produzione e commercio rientrano <b>nell'attività dell'impresa</b>, non costituiscono spese di rappresentanza e lasciano pertanto impregiudicato il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte.         </p> <p>Sotto il profilo operativo, all'atto della <b>cessione gratuita</b> la <b>società che produce o commercializza il bene</b> ha la possibilità di procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>applicando la rivalsa dell'IVA</b>, con emissione della fattura secondo la disciplina ordinaria, versamento dell'imposta da parte del cessionario e conseguente diritto alla detrazione dell'IVA in capo a quest'ultimo;</li> <li>◆ <b>non applicando la rivalsa dell'IVA</b>, con l'impresa che assoggetta ad IVA la cessione gratuita del bene senza esercitare la rivalsa, non richiedendo quindi al soggetto che riceve l'omaggio il pagamento dell'IVA esposta in fattura.</li> </ul> <p>Sintetizziamo nella tabella seguente le <b>ipotesi operative</b>, rispettivamente nel</p>

<sup>9</sup> art. 2, comma 2, n. 4 del D.P.R. 633/1972.

<sup>10</sup> come ad esempio il pro-rata.

caso in cui l'**impresa abbia deciso di applicare la rivalsa** oppure abbia proceduto **senza esercitare la rivalsa**.

RIVALSA IVA	SOLUZIONE FISCALE / AMMINISTRATIVA PER IL CEDENTE
<b>SÌ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il cedente <b>emette fattura elettronica</b></li> <li>◆ il cessionario annota il documento nel registro IVA acquisti, con diritto alla detrazione</li> </ul>
<b>NO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ emissione <b>fattura ordinaria</b>, o</li> <li>◆ <b>tenuta e annotazione sul registro omaggi</b>, o</li> <li>◆ <b>emissione autofattura</b>, singola o mensile.</li> </ul>



**Le autofatture per omaggi** devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo SdI utilizzando il "**tipo documento TD27**"; il campo della data deve essere valorizzato con la **data di effettuazione dell'operazione** oppure, nel caso di **autofattura cumulativa**, con una **data ricadente nel mese di effettuazione** dell'operazione.

L'autofattura sarà poi annotata solo nel registro delle fatture emesse<sup>11</sup>.

Sia nella disposizione unionale<sup>12</sup>, sia in quella nazionale<sup>13</sup>, si esclude dall'assimilazione alle cessioni a titolo oneroso "**i prelievi a uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni**" e, pertanto, **sono escluse da IVA** le cessioni gratuite di:

- ◆ beni **non rientranti nell'attività propria dell'impresa**, se di costo unitario non superiore a **50,00 euro**;
- ◆ beni per i quali **non sia stata operata**, dall'atto dell'acquisto o dell'importazione, **la detrazione** dell'imposta<sup>14</sup>.

Infine, è prevista<sup>15</sup> un'ipotesi di **indetraibilità oggettiva dell'IVA** assoluta sugli

<sup>11</sup> La situazione si complica ulteriormente se la cessione gratuita è effettuata da un **dettagliante tenuto alla trasmissione telematica dei corrispettivi** ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015. In tal caso, al completamento dell'operazione, sarà necessario inserire le dovute informazioni nei relativi campi: campo "4.1.14" l'Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA rappresentato dal campo 4.1.6. Tale importo deve essere al netto dell'IVA".


<sup>12</sup> L'art. 16, comma 2 della Direttiva 2006/112/CE

<sup>13</sup> nell'art. 2, comma 2, numero 4) del D.P.R. 633/1972

<sup>14</sup> ai sensi dell'articolo 19 del medesimo D.P.R. IVA, anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis.

<sup>15</sup> art. 19-bis1, comma 1, lettera h) del D.P.R. 633/1972.

acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese che si qualificano come di rappresentanza agli effetti delle imposte sul reddito, tra cui rientrano gli omaggi, derogata **soltanto per i beni di costo unitario non superiore a 50.00 euro.**



Le regole per la detrazione dell'IVA valgono anche per gli omaggi costituiti **da beni alimentari** (ad esempio vini, dolci, etc.), ancorché qualificabili come spese di rappresentanza, purché di **costo unitario non superiore a 50 euro.**

Di seguito, una tabella di sintesi.

SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto	<b>SÌ</b> indipendentemente dal costo unitario	Soggetta a IVA
Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto	<b>SÌ</b> se costo unitario ≤ 50,00 €	Non soggetta a IVA
	<b>NO</b> se costo unitario > 50,00 €	

<p><b>OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p>I beni gratuitamente <b>distribuiti ai clienti</b> rientrano nella fattispecie delle <b>spese di rappresentanza</b><sup>16</sup> deducibili con i seguenti limiti:</p>															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.50 DEL CE)</th> <th style="text-align: center;">MASSIMO DEDUCIBILE</th> <th style="text-align: center;">LIMITE DI SPESA DEDUCIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Fino a € 10 milioni</b></td> <td style="text-align: center;">1,5%</td> <td style="text-align: center;">150.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni</b></td> <td style="text-align: center;">0,60%</td> <td style="text-align: center;">390.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Oltre € 50 milioni</b></td> <td style="text-align: center;">0,40%</td> <td style="text-align: center;">390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Omaggi di valore unitario &lt; € 50,00</b></td> <td style="text-align: center;">Interamente deducibile</td> <td style="text-align: center;">Non partecipa a determinare il plafond</td> </tr> </tbody> </table>	RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.50 DEL CE)	MASSIMO DEDUCIBILE	LIMITE DI SPESA DEDUCIBILE	<b>Fino a € 10 milioni</b>	1,5%	150.000	<b>Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni</b>	0,60%	390.000	<b>Oltre € 50 milioni</b>	0,40%	390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico	<b>Omaggi di valore unitario &lt; € 50,00</b>	Interamente deducibile	Non partecipa a determinare il plafond
	RICAVI/PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.50 DEL CE)	MASSIMO DEDUCIBILE	LIMITE DI SPESA DEDUCIBILE													
	<b>Fino a € 10 milioni</b>	1,5%	150.000													
	<b>Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni</b>	0,60%	390.000													
<b>Oltre € 50 milioni</b>	0,40%	390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico														
<b>Omaggi di valore unitario &lt; € 50,00</b>	Interamente deducibile	Non partecipa a determinare il plafond														
<p>Il trattamento delle spese sostenute per gli <b>omaggi ai fini IRAP</b> non dipende dal valore unitario dei beni, ma si differenzia in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile.</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISCIPLINA AI FINI IRAP – TABELLA DI SINTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Metodo da bilancio</b><sup>17</sup></td> <td style="text-align: center;">Rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto sono interamente <b>deducibili ai fini IRAP</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Metodo fiscale</b><sup>18</sup></td> <td style="text-align: center;">Non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto <b>sono indeducibili ai fini IRAP</b></td> </tr> </tbody> </table>	DISCIPLINA AI FINI IRAP – TABELLA DI SINTESI		<b>Metodo da bilancio</b> <sup>17</sup>	Rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto sono interamente <b>deducibili ai fini IRAP</b>	<b>Metodo fiscale</b> <sup>18</sup>	Non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto <b>sono indeducibili ai fini IRAP</b>										
DISCIPLINA AI FINI IRAP – TABELLA DI SINTESI																
<b>Metodo da bilancio</b> <sup>17</sup>	Rientrano nella voce B.14 del conto economico e pertanto sono interamente <b>deducibili ai fini IRAP</b>															
<b>Metodo fiscale</b> <sup>18</sup>	Non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto <b>sono indeducibili ai fini IRAP</b>															
<p><b>OMAGGI EFFETTUATI DA</b></p>	<p>Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (<b>artisti e professionisti</b>) sono <b>fuori dal campo di applicazione dell'IVA</b><sup>19</sup>; conseguentemente, <b>non vi è l'obbligo di emissione della fattura</b> in capo al professionista o all'esercente arte</p>															

<sup>16</sup> prevista dall'art. 108 comma 2 del TUIR

<sup>17</sup> art. 5, D.lgs. n. 446/1997

<sup>18</sup> art. 5-bis, D.lgs. n. 446/1997

<sup>19</sup> In considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell'art.2, primo comma, n.4) D.P.R. n. 633/1972.

<p><b>LAVORATORI AUTONOMI</b> <b>ASPETTI IVA</b></p>	<p>o professione.</p> <p>Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di <b>costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00</b>.</p> <table border="1" data-bbox="491 560 1380 837"> <thead> <tr> <th>SOGGETTO</th> <th>DETRAZIONE IVA A CREDITO</th> <th>CESSIONE GRATUITA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><b>Professionista o artista</b></td> <td><b>SÌ</b> se costo unitario ≤ 50,00 €</td> <td rowspan="2">Fuori campo IVA</td> </tr> <tr> <td><b>NO</b> se costo unitario &gt; 50,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA	<b>Professionista o artista</b>	<b>SÌ</b> se costo unitario ≤ 50,00 €	Fuori campo IVA	<b>NO</b> se costo unitario > 50,00 €				
SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA										
<b>Professionista o artista</b>	<b>SÌ</b> se costo unitario ≤ 50,00 €	Fuori campo IVA										
	<b>NO</b> se costo unitario > 50,00 €											
<p><b>OMAGGI EFFETTUATI DA LAVORATORI AUTONOMI</b> <b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p>Anche agli effetti del reddito è previsto un <b>trattamento differenziato</b> per i <b>lavoratori autonomi</b> rispetto alle imprese.</p> <p>Gli esercenti arte o professione <b>possono dedurre</b> le <b>spese</b> per gli <b>omaggi</b> (che vanno ricompresi nelle spese di rappresentanza), <b>nei limiti dell'1%</b> dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, <b>concorre al predetto limite</b><sup>20</sup>.</p> <p>Diversamente da quanto previsto per il reddito d'impresa, ai fini del reddito di <b>lavoro autonomo manca un qualsiasi riferimento al costo minimo</b> del bene distribuito gratuitamente.</p> <p>Di conseguenza<sup>21</sup>, le <b>spese</b> relative ai <b>beni distribuiti gratuitamente</b> di <b>valore unitario non superiore a 50,00 euro non sono integralmente deducibili</b>, ma concorrono a formare il <i>plafond</i> delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.</p>											
<p><b>TABELLA DI SINTESI</b></p>	<p>Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli <b>omaggi natalizi ai clienti</b>, per le imprese e per i professionisti.</p> <table border="1" data-bbox="440 1657 1428 1792"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SOGGETTO</th> <th colspan="2">DISCIPLINA IVA</th> <th>IRPEF / IRES</th> </tr> <tr> <th>DETRAZIONE</th> <th>CESSIONE GRATUITA</th> <th>DEDUCIBILITÀ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ				
SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES									
	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ									

<sup>20</sup> Articolo 54, comma 5, Tuir.

<sup>21</sup> Secondo l'orientamento prevalente.


	<p><b>Imprese</b></p>	<p><b>SÌ</b> se costo unitario ≤ 50,00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa;</li> <li>◆ Esclusa da IVA negli altri casi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi;</li> <li>◆ 100% nell'esercizio se "costo" unitario ≤ € 50,00</li> </ul>
	<p><b>Lavoratori autonomi</b></p>	<p><b>SÌ</b> se costo unitario ≤ 50,00 €</p>	<p>Esclusa da IVA</p>	<p>Sì, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta</p>
<p><b>CENE DI NATALE CON DIPENDENTI E/O TERZI</b></p>	<p>Le cene organizzate <b>dall'impresa/datore</b> di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi non rientrano nelle cessioni gratuite di beni, ma costituiscono una <b>prestazione di servizi gratuita</b> (somministrazione di alimenti e bevande).</p> <p>In merito, l'Agenzia delle Entrate<sup>22</sup> ha chiarito che <b>rientrano tra le spese di rappresentanza</b> quelle sostenute per eventi aziendali, feste e ricevimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze o eventi religiosi, purché alle stesse <b>non partecipino esclusivamente dipendenti dell'impresa</b>.</p> <p>Tali spese pertanto rientrano tra quelle agevolabili <b>al 75%</b><sup>23</sup>.</p> <p>Il <b>costo sostenuto</b> è quindi <b>deducibile</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nel limite del 75%</b> della spesa sostenuta come per le spese sostenute per alberghi e ristoranti;</li> </ul>			

<sup>22</sup> [circolare n. 34/E del 13.07.2009.](#)

<sup>23</sup> ai sensi dell'art. 109, comma 5 del TUIR.



◆ **nel limite del 5%** delle spese per prestazioni di lavoro dipendente<sup>24</sup>.



Ai fini **Iva**, le spese per **cene di Natale con i dipendenti** risultano **indetraibili** in quanto relative ad un costo per i dipendenti.

**Ai fini IRAP**, si ritiene che il costo sia **deducibile** per i soggetti che applicano il c.d. "**metodo di bilancio**"<sup>25</sup>, mentre dovrà rilevarsi una spesa indeducibile al 100% per coloro che determinano l'IRAP con il c.d. "**metodo fiscale**"<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> art. 100, comma 1 del TUIR.


<sup>25</sup> di cui all'art. 5 del D.lgs. 446/1997

<sup>26</sup> a norma dell'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997.

## IL NUOVO LAVORO SPORTIVO – 1° LUGLIO 2023

La disciplina del lavoro sportivo<sup>27</sup>, oggetto già di due correzioni<sup>28</sup>, rappresenta una vera rivoluzione<sup>29</sup> per le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

Il 16.11.2023 è stato pubblicato il **decreto interministeriale**<sup>30</sup>, che ha sancito l'**operatività del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche** ai fini della **comunicazione di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico**. Nel seguente schema, risumeremo sinteticamente le novità e gli adempimenti connessi alla nuova disciplina.

IL NUOVO LAVORO SPORTIVO – 1° LUGLIO 2023			
<b>PREMESSA</b>	<p>Con la riforma prevista dalla Legge delega n° 86/2019 e attuata dai vari decreti legislativi, è stata superata la tradizionale distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico, dando rilievo alla sostanza del rapporto. <b>Il centro della riforma è rappresentato dalla prestazione sportiva a titolo oneroso che viene, d'ora in avanti, qualificata sempre come lavoro</b>, a prescindere dal settore di appartenenza e dall'ammontare dell'importo percepito, rimanendo escluse solo le prestazioni di volontariato rese a titolo gratuito.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
<b>LA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO</b>	<p><b>L'elemento qualificante il rapporto di lavoro sportivo, è la presenza del corrispettivo</b>, inoltre il "lavoratore sportivo" ora è definito su due livelli<sup>31</sup>:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>1° LIVELLO</b></td> <td><i>"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso <b>un corrispettivo</b> a favore di un</i></td> </tr> </table>	<b>1° LIVELLO</b>	<i>"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso <b>un corrispettivo</b> a favore di un</i>
<b>1° LIVELLO</b>	<i>"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso <b>un corrispettivo</b> a favore di un</i>		


<sup>27</sup> d.lgs. 36/2021

<sup>28</sup> apportate dal d.lgs. 163/2022 ("correttivo") e dal d.lgs. 120/2023 ("correttivo bis").

<sup>29</sup> con l'abrogazione della lettera m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.


<sup>30</sup> del 27.10.2023

<sup>31</sup> Dall'art.25.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="469 389 592 544"></td> <td data-bbox="592 389 1370 544"> <p>soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute Spa o di altro soggetto tesserato".</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 544 592 732"> <p><b>2° LIVELLO</b></p> </td> <td data-bbox="592 544 1370 732"> <p>"È lavoratore sportivo anche <b>ogni tesserato</b> ... che svolge verso <b>un corrispettivo</b> le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".</p> </td> </tr> </table> <p><b>L'individuazione delle ulteriori mansioni</b> che possono essere svolte da lavoratori sportivi, oltre a quelle già tipizzate dalla norma, sarà approvata dal Dipartimento per lo sport sulla base delle mansioni previste nei regolamenti tecnici degli organismi affilianti (FSN e DSA).</p> <p> Il <b>lavoratore sportivo</b> deve essere <b>tesserato</b> presso l'ente affiliante nella categoria corrispondente all'attività svolta (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) e dovrà essere in possesso delle idonee <b>qualifiche sportive</b> riconosciute dallo stesso.</p>		<p>soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute Spa o di altro soggetto tesserato".</p>	<p><b>2° LIVELLO</b></p>	<p>"È lavoratore sportivo anche <b>ogni tesserato</b> ... che svolge verso <b>un corrispettivo</b> le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".</p>
	<p>soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RAS, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute Spa o di altro soggetto tesserato".</p>				
<p><b>2° LIVELLO</b></p>	<p>"È lavoratore sportivo anche <b>ogni tesserato</b> ... che svolge verso <b>un corrispettivo</b> le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".</p>				
<p><b>LA DEFINIZIONE DI VOLONTARIO E IL REGIME DEI RIMBORSI SPESE</b></p>	<p>Gli <b>elementi essenziali</b> del rapporto di volontariato<sup>32</sup> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il volontario è colui che presta <b>gratuitamente</b> la propria opera in favore del sodalizio sportivo;</li> <li>◆ il volontario <b>non può essere remunerato</b> in alcun modo e potrà beneficiare esclusivamente del <b>rimborso delle spese documentate</b> sostenute;</li> <li>◆ il volontario è <b>incompatibile</b> con qualunque altra forma di lavoro retribuito dal sodalizio sportivo;</li> <li>◆ il volontario dovrà essere assicurato per la <b>responsabilità civile verso i terzi</b>.</li> <li>◆ Il volontario, se atleta o tecnico, può percepire il premio occasionale riconosciuto in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive<sup>33</sup>.</li> </ul> <div style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p><b>REGIME DEI RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI</b></p> </div>				


<sup>32</sup> Si fa presente che le **prestazioni sportive dei volontari** sono regolate dall'art. 29.

<sup>33</sup> di cui all'art. 36, comma 6 – quater del D. Lgs. 36/2021.

	<p>È possibile il rimborso delle spese documentate per trasferte effettuate <b>fuori dal territorio comunale di residenza</b> del volontario per vitto, alloggio, viaggio, trasporto.</p> <p>Possibilità di rimborsare le spese anche a fronte di <b>autocertificazione</b><sup>34</sup>.</p> <p><b>Condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il rimborso non superi l'importo di <b>150 euro mensili</b></li> <li>◆ l'organo sociale competente <b>deliberi</b> sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.</li> </ul> <p>Non è previsto l'obbligo di istituire il registro dei volontari (come nel Terzo settore); ma il registro potrà essere comunque istituito quale ausilio per dimostrare il rapporto di volontariato, specialmente in ipotesi di volontari non tesserati.</p> <p> <b>ASSICURAZIONE:</b> per i volontari tesserati, dovrebbe essere possibile l'estensione della polizza infortuni anche alla RCT, da verificare con il proprio ente affiliante.</p>
<p><b>LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI DEL LAVORO SPORTIVO: LE NUOVE "TIPICITÀ"</b></p>	<p>L'inquadramento delle risorse umane all'interno di un sodalizio sportivo può avvenire con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>lavoro sportivo</b> per i soggetti espressamente qualificati come lavoratori sportivi, con trattamento fiscale e previdenziale agevolato;</li> <li>◆ <b>lavoro comune</b> per gli altri soggetti;</li> <li>◆ <b>lavoro comune con trattamento fiscale e previdenziale agevolato</b> per i soggetti che svolgono <b>attività di carattere amministrativo-gestionali</b><sup>35</sup>.</li> </ul> <p>Il <b>lavoro sportivo</b> può assumere le seguenti tipologie contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ CO.CO.CO. SPORTIVO</li> <li>◆ LAVORO DIPENDENTE</li> <li>◆ PROFESSIONISTA CON P. IVA</li> </ul>

<sup>34</sup> resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


<sup>35</sup> I **co.co.co. amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi**: esclusi dalla definizione dell'art. 25, vengono assoggettati alla medesima disciplina previdenziale e fiscale dei lavoratori sportivi, dal quarto comma dell'art. 37 (intitolato "Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale").

	<p>◆ LAVORO OCCASIONALE</p>					
<p><b>IL LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL PROFESSIONISMO (CENNI)</b></p>	<p>Viene abrogata la legge 91/1981 e introdotta una <b>presunzione di lavoro subordinato</b> per gli <b>atleti che svolgono l'attività in via principale</b>: <i>“Nei settori professionistici il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato”<sup>36</sup>.</i></p>					
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>DEROGA:</b> il <b>lavoro sportivo</b> costituisce <b>oggetto</b> di un <b>contratto di lavoro autonomo</b> se ricorre <b>almeno uno</b> dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'<b>attività</b> sia <b>svolta</b> nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;</li> <li>b) <b>lo sportivo</b> non sia contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di preparazione o di allenamento;</li> <li>c) <b>la prestazione sportiva oggetto del contratto di lavoro</b>, anche se a carattere continuativo, non superi le 8 ore settimanali, oppure 5 giorni nel mese, ovvero 30 giorni nell'anno.</li> </ul> </div>					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>TRATTAMENTO PREVIDENZIALE</b></td> <td>                     Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS)                      Aliquote:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ IVS: 33%</li> <li>◆ contributi minori: 4,97%</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>TRATTAMENTO FISCALE</b></td> <td>Il reddito è assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>TRATTAMENTO ASSOCIATIVO INAIL<sup>37</sup></b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e direttori di gara: 79 PER MILLE (voce 0590 della gestione Industria)</li> <li>◆ istruttori sportivi: 9 PER MILLE (voce 0610 della</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>TRATTAMENTO PREVIDENZIALE</b>	Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS) Aliquote: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ IVS: 33%</li> <li>◆ contributi minori: 4,97%</li> </ul>	<b>TRATTAMENTO FISCALE</b>	Il reddito è assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.	<b>TRATTAMENTO ASSOCIATIVO INAIL<sup>37</sup></b>
<b>TRATTAMENTO PREVIDENZIALE</b>	Iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS) Aliquote: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ IVS: 33%</li> <li>◆ contributi minori: 4,97%</li> </ul>					
<b>TRATTAMENTO FISCALE</b>	Il reddito è assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.					
<b>TRATTAMENTO ASSOCIATIVO INAIL<sup>37</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e direttori di gara: 79 PER MILLE (voce 0590 della gestione Industria)</li> <li>◆ istruttori sportivi: 9 PER MILLE (voce 0610 della</li> </ul>					

<sup>36</sup> art. 27, co. 2, d.lgs. 36/2021.

<sup>37</sup> DM 21/11/2022 – pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data 16 dicembre 2022.

<p><b>IL LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL DILETTANTISMO</b></p>	<p>gestione Industria)</p>
	<p><b>Presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa</b> in presenza dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>durata</b> delle prestazioni oggetto del contratto non deve superare le <b>24 ore settimanali</b>, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;</li> <li>◆ le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, sulla base dei <b>regolamenti</b> delle FSN, DSA, EPS</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p><b>TRATTAMENTO PREVIDENZIALE</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 300px;"> <p>Gestione separata INPS</p> <p>Aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IVS: 25% (24% per soggetti con altre coperture previdenziali)</li> </ul> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; margin-top: 10px; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Esenzione base imponibile fino a 5 mila euro</li> <li>◆ Riduzione del 50% della base contributiva IVS fino al 31/12/2027</li> <li>◆ L'aliquota sui contributi minori - pari al 2,03% - deve essere calcolata sul reddito al netto della franchigia di 5.000,00 euro, senza abbattimento del 50% della base imponibile.</li> <li>◆ Ripartizione dei contributi tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.</li> <li>◆ Pagamento tramite modello F24 a carico del committente</li> </ul> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p><b>TRATTAMENTO FISCALE</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 300px;"> <p>Esenzione fino a 15 mila euro</p> <p>L'eccedenza è soggetta a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, oltre le addizionali regionali e comunali.</p> </div> </div>

	 <p>Il lavoratore sportivo dovrà <b>autocertificare</b>, al momento dell'incasso del compenso, l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 200px;"> <p><b>TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL</b></p> </div> <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 300px;"> <p>I lavoratori sportivi non sono soggetti a INAIL, in quanto già assicurati contro gli infortuni in virtù del tesseramento sportivo</p> </div> </div>		
<p><b>SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI PER LE CO.CO.CO. SPORTIVE</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>SEMPLIFICAZIONI</b></td> <td style="padding: 10px;"> <p>Mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inviare la comunicazione di inizio rapporto di lavoro sportivo al Centro Impiego (in alternativa UNILAV-SPORT);</li> <li>◆ iscrizione e tenuta del LUL (libro unico del lavoro)</li> <li>◆ calcolo dell'eventuale contributo previdenziale</li> <li>◆ predisposizione modello F24</li> <li>◆ invio all'INPS del modello Uniemens</li> </ul> </td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;"><b>Non è obbligatoria</b> l'emissione del <b>prospetto paga</b> per compensi non superiori a <b>15 mila euro</b> lordi annui.</p>	<b>SEMPLIFICAZIONI</b>	<p>Mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inviare la comunicazione di inizio rapporto di lavoro sportivo al Centro Impiego (in alternativa UNILAV-SPORT);</li> <li>◆ iscrizione e tenuta del LUL (libro unico del lavoro)</li> <li>◆ calcolo dell'eventuale contributo previdenziale</li> <li>◆ predisposizione modello F24</li> <li>◆ invio all'INPS del modello Uniemens</li> </ul>
<b>SEMPLIFICAZIONI</b>	<p>Mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ inviare la comunicazione di inizio rapporto di lavoro sportivo al Centro Impiego (in alternativa UNILAV-SPORT);</li> <li>◆ iscrizione e tenuta del LUL (libro unico del lavoro)</li> <li>◆ calcolo dell'eventuale contributo previdenziale</li> <li>◆ predisposizione modello F24</li> <li>◆ invio all'INPS del modello Uniemens</li> </ul>		

### ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE

- ◆ verificare se il lavoratore sportivo ha una posizione presso la **gestione separata INPS**<sup>38</sup> come collaboratore ed eventualmente aprirla
- ◆ comunicare preventivamente l'inizio del rapporto di lavoro
- ◆ istituire il **LUL** (Libro Unico del Lavoro)
- ◆ emettere il **cedolino paga**
- ◆ predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS
- ◆ trasmettere mensilmente all'INPS il **modello Uniemens**
- ◆ predisporre e inviare telematicamente all'Agencia delle Entrate la CU (Certificazione Unica) (scadenza il mese di marzo dell'anno successivo)

#### Nuovi termini per le comunicazioni unilav sport<sup>39</sup>

INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO	UNILAV SPORT
<b>1° LUGLIO - 30 NOVEMBRE</b>	<b>30/12/2023</b>
<b>DICEMBRE E MESI SUCCESSIVI</b>	Entro il giorno 30 del mese successivo all'inizio del rapporto



**Sanzione** in caso di mancato adempimento **da € 100 a € 500** per ogni lavoratore interessato.

#### Nuovi termini per i versamenti e l'invio dell'UNIEMENS

MENSILITA'	VERSAMENTO	UNIEMENS
<b>LUGLIO/SETTEMBRE<sup>40</sup></b>	16/12/2023	31/12/2023
<b>OTTOBRE<sup>41</sup></b>	30/11/2023	30/11/2023

<sup>38</sup> legge n. 335/1995

<sup>39</sup> dm 27 ottobre 2023, pubblicato in data 16 novembre 2023

<sup>40</sup> circolare INPS n. 88/2023

<sup>41</sup> Mess. INPS n. 4012/2023



	<table border="1" data-bbox="497 392 1342 564"> <tr> <td data-bbox="497 392 829 459"><b>NOVEMBRE</b></td> <td data-bbox="829 392 1094 459">16/12/2023</td> <td data-bbox="1094 392 1342 459">31/12/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 459 829 564"><b>DICEMBRE SUCCESSIVI</b> E <b>MESI</b></td> <td data-bbox="829 459 1094 564">Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento</td> <td data-bbox="1094 459 1342 564">Entro la fine del mese successivo al pagamento</td> </tr> </table> <p data-bbox="411 616 491 705"></p> <p data-bbox="518 638 1428 712">Gli adempimenti, per le co.co.co. sportive fino a €15 mila annui, potranno essere effettuati mediante il RAS.</p>	<b>NOVEMBRE</b>	16/12/2023	31/12/2023	<b>DICEMBRE SUCCESSIVI</b> E <b>MESI</b>	Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento	Entro la fine del mese successivo al pagamento
<b>NOVEMBRE</b>	16/12/2023	31/12/2023					
<b>DICEMBRE SUCCESSIVI</b> E <b>MESI</b>	Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento	Entro la fine del mese successivo al pagamento					
<p data-bbox="167 1220 383 1400"><b>LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE</b></p>	<div data-bbox="427 846 861 1205" style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <p data-bbox="459 913 750 1093"><b>SI APPLICA IL REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE PREVISTO PER I LAVORATORI SPORTIVI</b></p> </div> <div data-bbox="877 846 1407 996" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <p data-bbox="906 869 1085 896"><b>Regime fiscale:</b></p> <p data-bbox="906 913 1380 981">si applica la franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui</p> </div> <div data-bbox="877 1025 1407 1258" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <p data-bbox="906 1048 1173 1075"><b>Regime previdenziale:</b></p> <ul data-bbox="906 1093 1380 1236" style="list-style-type: none"> <li>◆ si applica l'esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui;</li> <li>◆ si applica la riduzione del 50% dell'imponibile contributivo fino al 31/12/2027</li> </ul> </div> <div data-bbox="427 1406 849 1668" style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <p data-bbox="454 1473 774 1608"><b><u>NON</u> SI APPLICANO LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER I LAVORATORI SPORTIVI</b></p> </div> <div data-bbox="877 1422 1407 1635" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p data-bbox="906 1444 1380 1612">Non si applica la possibilità di avvalersi del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) per gli adempimenti per i rapporti fino a 15.000 euro annui</p> </div>						

**TRATTAMENTO  
ASSICURATIVO  
INAIL**

L'attività di carattere amministrativo – gestionale è classificata alla voce 0722 della gestione industria delle Tariffe dei premi, approvate con decreto interministeriali del 27 febbraio 2019, con tasso medio del 5,5 per mille.

Il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico committente. Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U.

I professionisti con partita iva possono essere lavoratori sportivi e ad essi si applicano le medesime soglie di esenzione ai fini fiscali e contributivi previste per le co.co.co. sportive.



**IL LAVORO  
AUTONOMO**

DESCRIZIONE	IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE
		MALATTIA – ANF	MATERNITÀ	DIS – COLL	
Soggetto non iscritto ad altre casse di previdenza	25%	0,50%	0,22%	0,51%	26,23%
Soggetto iscritto ad altre casse di previdenza o titolare di pensione diretta	24%	–	–	–	24%

È possibile optare per il regime forfetario che tuttavia presenta alcune incompatibilità<sup>42</sup>:

- ♦ in presenza di **controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata**, le quali esercitano **attività economiche riconducibili** direttamente o indirettamente a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o

<sup>42</sup> art. 1, comma 57, della legge 190/2014.

	<p>professioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ove l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano <b>intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta</b></li> </ul> <p> <b>ATTENZIONE:</b> rilevano anche i rapporti di co.co.co. e le quote riconducibili al professionista, in quanto possedute dal coniuge o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.</p>
<p><b>IL LAVORO OCCASIONALE</b></p>	<p>Il rapporto di lavoro occasionale rappresenta una tipologia di lavoro sportivo.</p> <p>Ove il <b>lavoro occasionale</b> non sia prestato per una delle <b>figure</b> previste dall'art. 25, co. 1 (<i>atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara</i>) <b>non potrà essere definito "lavoro sportivo"</b>: vanno applicate le <b>regole generali</b>, ovvero la ritenuta di acconto del 20%.</p> <p> <b>ATTENZIONE:</b> in caso di <b>collaboratori occasionali stranieri</b>, la ritenuta di acconto dovrà essere applicata nella misura del 30%</p>
<p><b>IL REGIME DEI PREMI</b></p>	<p>Il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti nelle <b>competizioni sportive</b> viene attratto a quello generale dei premi e vincite<sup>43</sup> e prevede una <b>tassazione a titolo di imposta del 20%</b>.</p> <p>La natura del premio deve essere non corrispettiva, ovvero legata all'alea del risultato e non negoziata preventivamente tra le parti.</p> <p>I <b>premi non andranno dichiarati</b> e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione dell'aliquota progressiva applicabile sul reddito del percipiente.</p>
<p><b>DIPENDENTI PUBBLICI</b></p>	<p>Sono applicabili i <b>principi generali sul pubblico impiego</b>, in particolare il divieto di incarichi retribuiti <b>senza la preventiva autorizzazione</b> dell'amministrazione di appartenenza<sup>44</sup>.</p> <p>È diverso il rapporto di volontariato dal rapporto di lavoro sportivo:</p>

<sup>43</sup> art. 30, d.p.r. 600/1973

<sup>44</sup> art. 53 d.lgs. 165/2001

**RAPPORTO DI  
VOLONTARIATO**

COMUNICAZIONE

**RAPPORTO DI  
LAVORO SPORTIVO**

AUTORIZZAZIONE



È previsto che si formi il “**silenzio assenso**” nel termine di **30 giorni** dalla richiesta dell'autorizzazione.

L'attività retribuita comporta l'inquadramento dei pubblici dipendenti come co.co.co. sportivi con l'applicazione, nell'area del dilettantismo, delle rispettive agevolazioni fiscali e contributive.



Il contratto di pubblico impiego è spesso incompatibile con il rapporto di lavoro autonomo; occorre verificare presso l'Amministrazione di appartenenza.



Con **decreto interministeriale emanato nel mese di novembre 2023** sono state stabilite le **condizioni alle quali le pubbliche amministrazioni** possono **autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo** (retribuito).

L'attività di lavoro sportivo autorizzata tuttavia:

- ◆ deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- ◆ non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- ◆ non deve intaccare l'indipendenza del lavoratore;
- ◆ non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato
- ◆ andrà soppesato il tempo e la durata della prestazione di lavoro sportivo).

Le amministrazioni titolari del rapporto di pubblico impiego possono autorizzare lo **svolgimento dell'attività di lavoro sportivo** quando sussistano, **congiuntamente due requisiti**:

- ◆ assenza di cause di incompatibilità;
- ◆ l'insussistenza di conflitto di interessi.

	<p>Possono essere autorizzati anche i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno <b>purché l'attività sportiva che impegna il dipendente non sia superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal CCNL</b> di riferimento.</p>
<p><b>OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ</b></p>	<p>Le retribuzioni o i compensi dei lavoratori, sia subordinati che parasubordinati (co.co.co.) devono essere corrisposti <b>esclusivamente con mezzi tracciabili</b><sup>45</sup>.</p> <p> In caso di violazione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro.</p>
<p><b>LA LEGGE ANTIPEDOFILIA</b></p>	<p>Vige<sup>46</sup> l'obbligo di richiedere il certificato<sup>47</sup> del casellario giudiziale (certificato di assenza di reati in materia di pedo-pornografia) <b>per tutti i lavoratori sportivi che operano con minori.</b></p> <p>La richiesta (da parte del lavoratore oppure da parte della società sportiva attraverso delega) va fatta <b>alla Procura della Repubblica competente per territorio.</b></p> <p> <b>ATTENZIONE:</b> in presenza di attività di volontariato, non configurandosi un rapporto di lavoro, non sorge l'obbligo di richiesta del certificato antipedofilia; <b>anche per i volontari, la richiesta del certificato antipedofilia è comunque consigliata a tutela del minore.</b></p> <p>I nuovi lavoratori sportivi saranno soggetti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro<sup>48</sup>. Sono esclusi i prestatori dotati di partita Iva, che svolgono le loro prestazioni in autonomia producendo reddito di lavoro autonomo.</p>

<sup>45</sup> legge di stabilità 2018, legge n. 205 2017.

<sup>46</sup> Ai sensi del D.lgs. 04/03/2014 n. 39, all'art. 2

<sup>47</sup> Il certificato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie di estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti" da asd o ssd.

<sup>48</sup> Il D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è richiamato dall'art. 33 del D.lgs. 36/2021.



Ai lavoratori sportivi che ricevono annualmente **compensi non superiori ai cinquemila euro** si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

**LA SICUREZZA SUL  
LAVORO**

obbligo di informazione	art. 36 d.lgs. 81/2008	SI
messa a disposizione DPI, se previsti dal DVR	art. 74 d.lgs. 81/2008	SI
obbligo di formazione	art. 37 d.lgs. 81/2008	NO
visita medica preventiva	art. 41 d.lgs. 81/2008	NO

GIUSEPPE IANNIBELLI